



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Statuto Dottorati di Ricerca

Art. 1 - Obiettivi e finalità della Scuola di Dottorato

1. La Scuola di Dottorato è una struttura dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" finalizzata alla gestione di risorse dell'Ateneo dirette alle attività di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo.
2. La Scuola di Dottorato (nel seguito denominata Scuola) ha l'obiettivo di favorire:
 - a) la creazione di competenze interdisciplinari al fine di sviluppare settori di ricerca competitivi nel circuito scientifico europeo e internazionale;
 - b) la realizzazione di stretti rapporti con le realtà produttive al fine di formare competenze avanzate nel contesto economico e sociale del territorio;
 - c) la costituzione di rilevanti collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali;
 - d) l'attrazione di laureati e dottori di ricerca provenienti da altre Università, in particolare straniere.
 - e) la Scuola si articola in Sezioni (nel seguito denominate Sezioni). Ogni Sezione coordina progetti di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo, esprime i diversi ambiti di ricerca dell'Ateneo.

Art. 2 - Organi della Scuola.

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore della Scuola;
 - b) il Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico. Il mandato ha durata quadriennale, può essere rinnovato, ed è incompatibile con qualsiasi carica elettiva di Ateneo. L'incarico di Direttore della Scuola è inoltre incompatibile con quello di Coordinatore di un Corso di Dottorato, nonché di Coordinatore di Sezione (successivo Art. 4).

Il Direttore della Scuola:

 - rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'attuazione delle delibere;
 - organizza e coordina le attività della Scuola;
 - presenta annualmente al Senato Accademico una relazione sull'andamento della Scuola;
 - partecipa, con funzione consultiva, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione limitatamente agli argomenti riguardanti i corsi di Dottorato di Ricerca (nel seguito denominati Dottorati), l'internazionalizzazione della ricerca e i rapporti con le imprese.
3. Fanno parte del Consiglio della Scuola:
 - i Coordinatori delle Sezioni, di cui all'articolo 4, comma 3;
 - un professore universitario esterno all'Ateneo, nominato dal Rettore su proposta del Senato Accademico, notoriamente qualificato per la rilevanza dell'attività scientifica;
 - un rappresentante dei dottorandi;
 - un rappresentante di enti pubblici o privati, convenzionati, che sostengano la Scuola in modo significativo, nominato dal Rettore su proposta del Senato Accademico;
 - un qualificato rappresentante del contesto industriale, sociale, economico e culturale, nominato dal Rettore su proposta del Senato Accademico.

4. Il Consiglio della Scuola:

- a) approva le relazioni predisposte dal Direttore della Scuola;
- b) approva i programmi di studio e ricerca per ciascuna Sezione;
- c) propone annualmente al Consiglio di Facoltà l'impegno dei docenti nei Dottorati, ai fini dell'assolvimento dei compiti didattici ed organizzativi;
- d) determina gli obiettivi della Scuola in termini di alta formazione:
 - analizzando i progetti formativi e gli standard qualitativi dei Dottorati;
 - definendo i criteri per l'ammissione ai Dottorati;
 - redigendo annualmente una relazione da inviare agli Organi Accademici, con l'eventuale proposta di soppressione di quei corsi di Dottorato che non soddisfino le caratteristiche ed i requisiti di qualità prefissati;
 - programmando e definendo l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e materiali messe annualmente a disposizione della Scuola da parte degli Organi Accademici;
 - analizzando le esigenze e le richieste delle Sezioni e verificandone la coerenza con i programmi e con gli obiettivi;
 - predisponendo le iniziative per lo sviluppo della Scuola da presentare agli Organi Accademici, anche in vista dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
 - garantendo la qualità dei Dottorati, avvalendosi, per la valutazione ed il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche di revisori anonimi ed enti di accreditamento e/o certificazione;
 - promuovendo e incentivando la partecipazione dei Dottorati a reti di Dottorato, nazionali e internazionali;
 - gestendo le borse di post-dottorato finanziate dall'Ateneo e attribuendone le risorse alle Sezioni.
- e) determina gli obiettivi della Scuola in termini di valorizzazione applicativa della ricerca:
 - promuovendo la partecipazione dell'Ateneo a Consorzi territoriali, Parchi scientifici, Distretti tecnologici e industriali;
 - promuovendo la valorizzazione, anche commerciale, della ricerca, attraverso l'organizzazione di uffici di collegamento con le imprese, la promozione e gestione dell'attività brevettuale, la promozione di nuove imprese sorte da ricerche e competenze dell'Ateneo, nonché di collaborazioni strategiche con localizzazione di attività di ricerca nell'Ateneo e di attività pubblicistiche, culturali e di consulenza socio-economica dell'Ateneo;
 - promuovendo Dottorati in settori strategici per l'Ateneo, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l'istituzione di specifiche borse di studio;
 - organizzando percorsi formativi per la ricerca e lo sviluppo, inclusi Master di II livello di Ateneo.
- f) determina gli obiettivi della Scuola in termini di internazionalizzazione:
 - promuovendo e incentivando la costituzione/partecipazione a Dottorati internazionali;
 - fissando i criteri per la valutazione dei titoli conseguiti all'estero per l'equipollenza ai fini delle valutazioni all'ammissione ai dottorati;
 - proponendo al Rettore la commissione incaricata della valutazione dei candidati stranieri all'ammissione ai Dottorati, di cui al successivo Art. 7;
 - gestendo ogni altra azione dell'Ateneo diretta a sostenere la mobilità internazionale (nonché nazionale) degli allievi dei Dottorati, nonché la presenza di laureati provenienti da Università estere nei Dottorati;
 - promuovendo lo sviluppo dell'offerta dei necessari servizi di accoglienza anche residenziali destinati ai dottorandi e ai ricercatori stranieri, in particolare a quelli provenienti dai paesi dell'Unione Europea e dai paesi emergenti, nonché a quelli italiani provenienti da altre regioni.

Art. 3. - Gestione della Scuola

1. Le risorse finanziarie della Scuola sono determinate annualmente dagli Organi Accademici.
2. La gestione amministrativa e contabile della Scuola è attribuita a specifica Segreteria Amministrativa, che assiste il Direttore e il Consiglio della Scuola nell'espletamento delle loro attività.

Art. 4 - Istituzione, attivazione, disattivazione delle Sezioni della Scuola

1. Il Rettore istituisce le Sezioni della Scuola con proprio decreto, previa delibera del Senato Accademico, entro il 31 luglio di ogni anno.
2. Le Sezioni sono soggette ad una valutazione triennale della efficienza organizzativa e della qualità delle iniziative da parte del Senato Accademico sulla base dei rapporti periodici del Direttore della Scuola. A fronte di rapporti negativi il Rettore può procedere alla disattivazione della Sezione.

Art. 5 - Organi delle Sezioni

1. Sono organi della Sezione:
 - a) il Coordinatore della Sezione;
 - b) il Consiglio della Sezione.
2. Il Coordinatore della Sezione è nominato dal Rettore, su indicazione del Consiglio della Sezione, tra i Coordinatori dei Collegi dei docenti dei Dottorati afferenti alla Sezione, con mandato triennale. Il Coordinatore della Sezione:
 - a) rappresenta la Sezione nel Consiglio della Scuola;
 - b) convoca e presiede il Consiglio della Sezione e cura l'attuazione delle delibere;
 - c) presenta annualmente al Consiglio della Scuola una relazione sull'andamento della Sezione.
3. Fanno parte del Consiglio della Sezione i Direttori dei Dipartimenti rappresentati nella Sezione ed i Coordinatori dei Collegi dei docenti dei Dottorati afferenti alla Sezione.
4. Il Consiglio della Sezione:
 - a) elegge il Coordinatore della Sezione;
 - b) approva e promuove gli obiettivi formativi di ciascun Dottorato, attribuendone le risorse;
 - c) propone al Consiglio della Scuola, per l'approvazione, i Dottorati, nonché altri progetti di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo e di internazionalizzazione;
 - d) promuove la razionalizzazione e la riaggregazione dei Dottorati esistenti, anche individuando specifici meccanismi di incentivazione;
 - e) organizza seminari di formazione e corsi di approfondimento su tematiche comuni ai Dottorati afferenti;
 - f) autorizza l'eventuale impiego dei dottorandi in una limitata attività didattica, quale seminari, esercitazioni, assistenza di laboratorio e tutorato.

Art. 6 - Ripartizione delle risorse

1. Il Senato Accademico, tenuto conto della relazione annuale del Consiglio della Scuola, propone annualmente al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione delle risorse necessarie per l'istituzione dei Dottorati e per il rinnovo di quelli esistenti, nonché per l'adesione a Dottorati con sede amministrativa presso altro Ateneo.
2. La ripartizione delle risorse alle Sezioni (e da queste ai singoli Dottorati) dei finanziamenti di Ateneo per l'erogazione delle borse di dottorato e di post-dottorato tiene conto:
 - a) di specifiche quote, determinate preliminarmente di anno in anno, da destinare:
 - ai Dottorati di Ateneo a valenza strategica;
 - ai Dottorati internazionali con sede amministrativa nell'Ateneo;
 - ai Dottorati che partecipano a reti nazionali, con sede amministrativa nell'Ateneo;
 - agli allievi provenienti da Università estere, di cui al successivo Art. 7;
 - b) del numero delle borse di dottorato complessivamente attive nell'A.A. in corso, in ciascuna Sezione e in ciascun singolo Dottorato;
 - c) del grado di aggregazione dei Dottorati afferenti alla Sezione;
 - d) della produzione scientifica di eccellenza dei dottorandi;
 - e) della produzione scientifica di eccellenza dei docenti dei Collegi dei singoli Dottorati;
 - f) della capacità di accedere a progetti di ricerca nazionali e internazionali, europei ed extra-europei, da parte dei docenti dei Collegi dei singoli Dottorati;

- g) del grado di coinvolgimento dei docenti dei Collegi dei singoli Dottorati nelle attività di valorizzazione applicativa.
3. I fondi di Ateneo finalizzati al funzionamento dei Dottorati sono erogati alla Scuola, che provvederà alla loro ripartizione tra le Sezioni (e queste tra i Dottorati), in proporzione alle borse erogate e tenuto conto anche dei posti senza borsa.

Art. 7 - Borse riservate a dottorandi provenienti da Università estere

1. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione della Scuola, è possibile la destinazione di un fondo specifico per borse di Dottorato riservate a laureati provenienti da Università estere, europee ed extra-europee, che ne facciano richiesta, con le seguenti caratteristiche:
- a) l'ammontare della borsa è aumentato del 50% rispetto alle borse ordinarie;
 - b) il bando è predisposto dal Consiglio della Scuola ed è pubblicizzato sul sito di Ateneo in lingua inglese;
 - c) la selezione avviene esclusivamente sulla base della valutazione dei titoli e secondo criteri di merito definiti ogni anno nel bando stesso;
 - d) la Commissione giudicatrice è unica e nominata dal Rettore, su indicazione del Consiglio della Scuola;
 - e) i vincitori delle borse scelgono lo specifico Dottorato di elezione, previo parere del relativo Collegio dei docenti, nonché del Consiglio della Sezione.

Art. 8 - Norme finali e transitorie

1. La Scuola si doterà di un Regolamento entro 90 giorni dalla sua istituzione.
2. I Regolamenti di Ateneo sul dottorato di ricerca e per l'attribuzione delle borse di post-dottorato, opportunamente aggiornati in base a quanto previsto dal presente Statuto, sono parte integrante del Regolamento della Scuola.
3. Il presente statuto si applica ai Dottorati del XXIII ciclo (e precedenti) attivi presso l'Ateneo per l'a.a. 2007-2008, nonché ai Dottorati approvati e istituiti per gli a.a. 2008-2009 (XXIV ciclo) e 2009-2010 (XXV ciclo).
4. In via transitoria, per l'a.a. 2008-2009 viene istituita un'unica Sezione alla quale afferiscono automaticamente tutti i dottorati approvati.